

**Sartoris Team sas**  
**Via Cantoira 42 Ceres (TO)**  
**Tel 0123/50.41.50**  
**e-mail imprese@sartoris-team.com**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche: la prossima scadenza è il 30 Novembre 2023**

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.** L’esito di tale elaborazione si concretizza nella **messa a disposizione all’interno del portale "Fatture e corrispettivi" di due elenchi** contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: (i) **l’elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, transitate via SdI che recano l’assolvimento del tributo; (ii) **l’elenco B (modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). Vediamo di seguito la **procedura e le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.**

## Premessa

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, **l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, prevedendo **l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.**

L'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene attraverso la **valorizzazione, all'interno della sezione "Dati generali documento", del campo "Bollo virtuale"**, con possibilità, nel caso di e-fatture ordinarie, di riportare, in via opzionale, l'ammontare del tributo nel campo "Importo bollo".

**Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.**

## Osserva

Va ricordato che la modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto **"bollo virtuale"** ossia con la modalità di pagamento indicata nell'articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.

**Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle entrate**, nell'indicazione dell'**assolvimento del bollo in modalità virtuale** sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

## Il bollo sulle fatture elettroniche

**L'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.**

## Osserva

Si ricorda che il **tributo** si applica, in misura **pari a due euro, sulle fatture che hanno a oggetto corrispettivi non assoggettati a IVA di importo superiore a 77,47 euro**, fatte salve specifiche esenzioni.

Non è dovuta l'imposta, per esempio, sui documenti:

- ✓ che riguardano cessioni all'esportazione, dirette o triangolari (art. 15 della Tabella B allegata al DPR 642/72);
- ✓ relativi a operazioni intracomunitarie (art. 66 comma 5 del DL n. 331/93);
- ✓ scambiati fra organi della Pubblica Amministrazione (della Tabella B, allegata al DPR 642/72).

Ne consegue che:

- ✓ **se nei documenti elettronici emessi**, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale", questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare;
- ✓ **se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione**, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

Successivamente **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione**, all'interno del **portale "Fatture e corrispettivi"**, **due elenchi** con gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- **l'elenco "A" (non modificabile)**, che contiene le fatture elettroniche transitate via SdI che recano l'assolvimento del tributo;
- **l'elenco "B" (modificabile)**, che invece, evidenzia le e-fatture per le quali l'imposta non è stata assolta, pur essendovene obbligo.

## Osserva

Ai fini **dell'individuazione del trimestre di riferimento**, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) **vengono considerate quelle in cui:**

- ✓ **la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna"** rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- ✓ **la data di messa a disposizione** (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

## ESEMPIO

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 29 giugno giugno, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 30 Giugno, viene considerata tra le fatture relative al secondo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 giugno, la cui data di

consegna attestata nella ricevuta è il 1° Luglio, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al terzo trimestre.

Il contribuente può modificare l'**elenco "B"**,

- ✓ **segnalando quali**, fra le fatture elettroniche in esso contenute **non realizzano il presupposto per l'imposizione;**
- ✓ **aggiungendo quelle che devono essere assoggettate al tributo, ma non risultano presenti in alcuna delle due liste.**

## Osserva

**Si può effettuare le modifiche all'elenco B:**

- ✓ in **modalità "puntuale"**, attraverso la procedura web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco
- ✓ in **modalità "massiva"**, procedendo, nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", allo scarico (download) di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.

**L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L'Agenzia delle entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell'ultima modifica trasmessa.**

## Le date da ricordare

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" **entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.**

Le eventuali **modifiche** devono essere **effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.** Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

**Il versamento dell'imposta di bollo** deve avvenire:

- entro il **31 maggio per il 1° trimestre**
- entro il **30 settembre per il 2° trimestre**
- entro il **30 novembre per il 3° trimestre**
- entro il **28 febbraio dell'anno successivo per il 4° trimestre.**

Sono previste, però, delle semplificazioni che da ultimo la legge n. 122/2022 ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Si tratta della disposizione in base alla quale **se l'imposta di bollo non**

**raggiunge una certa soglia, può essere pagata successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni.**

In particolare:

- ✓ **se l'imposta dovuta** per il primo trimestre dell'anno **non supera i 5.000 euro** (fino al 31.12.2022 la soglia limite era pari a 250 Euro), **è possibile pagare entro il termine** fissato per versare l'imposta **del secondo trimestre** (quindi entro il 30 settembre);
- ✓ **se l'imposta complessivamente dovuta nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro** (fino al 31.12.2022 la soglia limite era pari a 250 Euro), la stessa può essere **pagata entro il termine fissato per versare l'imposta relativa al terzo trimestre** (quindi entro il 30 novembre).

**Per pagare l'imposta di bollo dovuta** è possibile versare un modello F24 tramite la propria applicazione home banking, con i seguenti codici tributo e facendo attenzione, nel caso di versamento cumulativo nel 3° trimestre per i primi 3 trimestri, a rispettare i 3 distinti codici tributo:

- ✓ 1° trimestre: codice tributo 2521
- ✓ 2° trimestre: codice tributo 2522
- ✓ 3° trimestre: codice tributo 2523
- ✓ 4° trimestre: codice tributo 2524.

Oppure, **è possibile accedere al sito fatture e corrispettivi dell'Agenzia dell'Entrate** tramite e seguire i seguenti passaggi:

- selezionare "fatture elettroniche e altri dati iva"
- selezionare "pagamento imposta di bollo"
- cliccare il box blu nella colonna dettaglio
- cliccare "procedi al pagamento".

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
<b>1° TRIMESTRE</b>	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
<b>2° TRIMESTRE</b>	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
<b>3° TRIMESTRE</b>	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
<b>4° TRIMESTRE</b>	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(\*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(\*\*) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Se la **scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo**, viene **slittata al primo giorno lavorativo successivo**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti